

La norma giuridica



In linea generale, prima di tutto, credo si possa ragionevolmente affermare che l'istituzionalizzazione della norma giuridica, vale a dire riconoscerne la validità e significato, deriva dalla costanza con la quale la stessa viene osservata dai cittadini, quindi no, o comunque non solo, dalla sua contestualizzazione ad una singola situazione o ad un singolo rapporto tra due soggetti.

In secondo luogo, ulteriore caratteristica della giuridicità di una norma è proprio quella della previsione di una sanzione in caso di violazione della medesima, quindi per l'ipotesi in cui la stessa norma sia anche solo ignorata dal cittadino in termini di, per esempio, reati commissivi mediante omissione, altrimenti detto reati omissivi propri e impropri.

Perciò, reati commessi con volontà di cagionare un qualcosa (dolo), ma anche reati consumati per aver omesso un comportamento previsto come necessario e obbligatorio dalla legge affinché un evento, in genere dannoso, non si verifichi.

Omissione, pertanto, quale forma di condotta delittuosa caratterizzata dal comportamento negativo assunto dalla persona, la quale non abbia posto in essere una determinata azione che la norma gli imponeva in tal senso e che gli altri attori sociali si attendevano fosse rispettata. Riconducendo a due le posizioni di garanzia giuridicamente rilevanti: la prima riguarda il concetto di *posizione volontaria di protezione* in capo all'agente, cioè l'obbligo di protezione che può derivare da un rapporto volontaristico di assunzione di responsabilità verso qualcuno, in questo senso potrebbe esserne un esempio colui che quotidianamente si offre di far attraversare la strada ai bambini di fronte la scuola, cosicché rischia di rispondere di eventuali eventi lesivi verso i quali lo stesso si era assunto l'onere di evitare che si verificassero; la seconda afferisce al concetto di *posizione di potere e di controllo* in capo all'agente, cioè l'obbligo di controllo derivante da una posizione apicale ricoperta concernente una certa organizzazione, in questo senso potrebbe esserne un esempio l'imprenditore riguardo ad eventuali eventi lesivi in danno dei suoi dipendenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, dove, non a caso, l'art. 2087 Codice civile stabilisce che: «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Pertanto, riassumendo, si ha a che fare con i cosiddetti **reati omissivi propri** quando dalla condotta negativa assunta dalla persona si giunge ad integrare una determinata fattispecie delittuosa, si consideri in tal senso l'esempio di cui l'art. 593 Codice penale in materia di "Omissione di soccorso", cioè chi: «*trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darle immediato avviso all'autorità [...]* Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darle immediato avviso all'autorità».

Mentre si può parlare di **reati omissivi impropri** quando essi sono ricondotti o potenzialmente riconducibili nell'ambito il cui perfezionamento si compie in conseguenza del verificarsi di un evento dannoso per il quale

invece si aveva l'obbligo giuridico di evitare, in tal senso calza ad esempio la violazione dell'art. 437 Codice penale (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro): «*Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni*». Oppure l'art. 451 Codice penale (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro): «*Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno*».

Ebbene, giuristi e sociologi come Kelsen, Weber e Durkheim, illustri sostenitori della teoria *normativistica* del diritto, hanno sempre posto l'accento sull'importanza delle sanzioni attinenti alla violazione delle norme, sia se queste ultime scaturiscano da imposizione altrui, dunque di *eteronorme*, sia se autoimpostesi, perciò di *autonorme*.

Hans Kelsen (1881-1973), sostiene che la forma giuridica deve essere alla base della forma democratica, e che la previsione di una sanzione costituisce tecnica sociale di condizionamento dei comportamenti, nel senso che ha la funzione di condizionare l'azione sociale verso l'osservanza della norma stessa. In sostanza, sottolineo, è il timore della sanzione che funge da deterrente all'osservanza della corrispondente disposizione normativa. E se consideriamo quest'ultimo passaggio alla luce dell'attuale società, credo poter affermare che più della sanzione tipica in se, è quella cosiddetta accessoria che fa la differenza in termini di deterrenza. Si pensi per esempio alla decurtazione dei punti sulla patente di guida fino ad azzerarli del tutto, con conseguente ri-conseguimento del titolo abilitativo alla conduzione dei veicoli.

Max Weber (1864-1920), sostiene che il presupposto per la giuridicità di una norma è la possibilità che, una volta violata, venga applicata una sanzione. In particolare il noto sociologo fa riferimento ad una forma coercitiva adottata da parte di un apparato di uomini espressamente disposto a tale scopo.

Émile Durkheim (1858-1917), sostiene invece che il diritto, inteso come insieme di disposizioni giuridiche, esprimendo solidarietà sociale, ha come conseguenza che la violazione della norma porta alla destabilizzazione di detta solidarietà, pertanto la sanzione altro non è che una necessità con la funzione di riequilibrare l'ordine destabilizzato.

Eugen Ehrlich (1862-1922), sostiene che il centro di gravità dello sviluppo del diritto non si trova nella legislazione, o nella scienza giuridica, o nella giurisprudenza, bensì nella società stessa, ciò in quanto il diritto è un insieme di regole la cui funzione consiste nello stabilire i compiti specifici e la posizione relativa del singolo membro nel gruppo, ma nello svolgimento di tale funzione il diritto trova degli equivalenti in numerosi insiemi di norme non giuridiche, come quelle morali, religiose e di costume.

Carl Schmitt (1888-1985), ha un approccio meno formalista rispetto a Kelsen, nel senso che la regola giuridica non sarebbe alla base della democrazia, poiché secondo questo autore l'analisi andrebbe fatta partendo dal dato oggettivo di fatto, per poi da lì crearli attorno le regole.

Ulteriore importante requisito della giuridicità della norma, anche se non da tutti ritenuto fondamentale, è l'universalità della norma stessa oggetto di studio, la quale dovrebbe consistere nella pretesa della medesima a disciplinare tutti i comportamenti che potenzialmente i membri di una società possono porre in essere.

Ma da questo ultimo aspetto, credo di poter così concludere – considerate le innumerevoli componenti umane e sociali più in generale che determinano spesso repentini mutamenti del tessuto sociale di riferimento –, che una ipotesi di compiuta normazione tale da poter soddisfare ogni settore e comportamento dell'essere umano, il più delle volte imprevedibile, sia un qualcosa di assolutamente improponibile proprio dal punto di vista oggettivo, forse, financo utopico ■ **ML**

Riferimenti bibliografici

Del Giudice F. (2008) (a cura di) *Elementi di sociologia del diritto*, Napoli, Simone.

Febbrajo A. (2010) (a cura di) *Verso un concetto sociologico del diritto*, Milano, Giuffrè.

Febbrajo A. (2009) *Sociologia del diritto*, Bologna, il Mulino.

Ferrari V. (2010) *Prima lezione di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Laterza.

Lilli M. (2015) *Gli ausiliari tecnici della difesa*, Milano, Gruppo Editoriale L'Espresso.

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [14A17](#) il [06/06/2017](#)